

## SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Il Comune di Sondrio (di seguito denominato anche “Comune” o “Sponsee”), con sede in Piazza Campello n° 1 - 23100 SONDRIO, in atto rappresentato dal Dirigente del settore servizi finanziari e culturali

E

La Società \_\_\_\_\_ (di seguito denominata anche “Sponsor”), con sede legale in \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_ in atto rappresentata da \_\_\_\_\_  
Di seguito indicati anche, congiuntamente, come “Parti”.

### PREMESSO CHE

- il Comune di Sondrio, con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale, ha avviato la ricerca di possibili soggetti disponibili a sponsorizzare iniziative, eventi e manifestazioni varie che verranno organizzate da parte dell'Ente durante l'anno 2022;
- lo scopo della ricerca di sponsorizzazioni è quello di innovare l'organizzazione amministrativa, migliorare e incrementare l'offerta culturale e turistica offerta ai cittadini e ai visitatori, nonché realizzare economie, ai sensi:
  - o art. 43, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, nr. 449;
  - o art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  - o del “Regolamento per la disciplina e la gestione delle iniziative di sponsorizzazione delle attività comunali”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 in data 30 novembre 2012 ed entrato in vigore il 10 gennaio 2013;
  - o artt. 19 e 151 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
- l'impresa \_\_\_\_\_ ha presentato offerta di sponsorizzazione per \_\_\_\_\_ e la suddetta offerta è stata accettata dal Comune di Sondrio

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte dell'impresa \_\_\_\_\_, dell'iniziativa denominata \_\_\_\_\_ realizzata dal Comune di Sondrio.

Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato ad innovare l'organizzazione amministrativa, migliorare e incrementare l'offerta culturale e turistica offerta ai cittadini e ai visitatori, nonché realizzare economie.

Mediante il presente contratto l'impresa \_\_\_\_\_ intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e la loro diffusione presso il pubblico.

#### **Art. 2 – Soggetti responsabili**

Le parti individuano ciascuna la propria struttura, unità organizzativa e soggetti responsabili della procedura per l'esecuzione del presente contratto e responsabili del controllo del rispetto dei reciproci obblighi.

#### **Art. 3 – Durata e rinnovo**

Il presente contratto ha durata dalla data di stipulazione sino a tutto il 2022.

Il Comune si riserva altresì di proporre all'impresa \_\_\_\_\_ il rinnovo del contratto di sponsorizzazione per un'edizione successiva dell'iniziativa denominata \_\_\_\_\_, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contrattualistica pubblica e con apposito provvedimento dell'organo competente.

#### **Art. 4 – Obblighi dello Sponsor**

Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si obbliga nei confronti del Comune a versare la somma di € \_\_\_\_\_ (di cui € \_\_\_\_\_ per il corrispettivo e € \_\_\_\_\_ per IVA).

Il Comune di Sondrio provvederà ad emettere fattura di importo pari al contributo economico ricevuto.

[*ovvero, in caso di fornitura diretta di beni e servizi*: Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si obbliga a fornire direttamente [*specificare bene o servizio fornito*] per un valore economico di € \_\_\_\_\_ (IVA compresa), impegnandosi altresì a fornire al Comune copia dell'autofattura per attestare il valore economico del bene o servizio fornito;

[*ovvero, in caso di fornitura mista*: Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si obbliga nei confronti del Comune a versare la somma di € \_\_\_\_\_ (di cui € \_\_\_\_\_ per il corrispettivo e € \_\_\_\_\_ per IVA) e a fornire direttamente [*specificare bene o servizio fornito*] per un valore economico di € \_\_\_\_\_ (IVA compresa).] impegnandosi altresì a fornire al Comune copia dell'autofattura per attestare il valore economico del bene o servizio fornito.

Lo Sponsor dovrà effettuare il versamento del 50% della somma di cui al comma precedente entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, mentre il saldo dovrà essere versato all'approvazione del materiale informativo e promozionale relativo all'iniziativa sponsorizzata.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul c/c n. \_\_\_\_\_.

Lo Sponsor mette a disposizione del Comune adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione del marchio o del logo scelto sul materiale informativo e promozionale.

Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione del Comune di Sondrio, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.

In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare il Comune da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del Comune per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

Allo Sponsor, qualora ne ricorrano i presupposti, compete il pagamento del Canone Unico Patrimoniale come previsto dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 20 del 26 marzo 2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 85 del 22 dicembre 2021.

Rimangono, più in generale, a carico dello sponsor eventuali spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

#### **Art. 5 – Obblighi dello Sponsee**

Lo Sponsee, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si impegna a garantire allo sponsor le seguenti controprestazioni:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

**Art. 6 – Risoluzione del contratto**

Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il presente contratto, con preavviso di 30 giorni, comunicato con lettera raccomandata a.r.

In ogni caso il contratto si intende risolto, senza alcuna penalità per lo Sponsee:

- qualora lo Sponsor o lo Sponsee risultino inadempienti in modo grave e/o continuato in relazione ai loro rispettivi obblighi;
- qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano allo Sponsee la realizzazione dell'iniziativa;

**Art. 7 – Clausola generale di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio:

- per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia;
- per l'utilizzo del marchio e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 e al D. Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché alle altre norme vigenti in materia.

**Art. 8- Controversie**

Per ogni controversia relativa al presente contratto, che non possa essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà competente il Foro di Sondrio.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per il Comune di Sondrio

---

Per la Società

---